

Beni mobili  
ACQUISTI E VENDITE

## In bilancio rileva il momento di trasferimento sostanziale

Importante capire quando rischi o benefici passano da un soggetto all'altro

PAGINA A CURA DI  
Giovanna Borella  
Andrea Vasapolli

Il principio della competenza è uno dei principali postulati del bilancio e deve essere rispettato da tutti i soggetti che redigono il bilancio, in qualunque forma (ordinario, abbreviato o delle micro imprese). Per individuare il momento in cui vanno rilevati in bilancio il costo di acquisto o il provento della vendita dei beni mobili, è necessario verificare quando avviene il trasferimento della proprietà da un punto di vista sostanziale e non solo formale, facendo riferimento al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici dal cedente al cessionario. A tal fine occorre quindi esaminare le modalità contrattuali dell'acquisto.

## I RISCHI DEL VENDITORE

Per quanto riguarda le previsioni contrattuali, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei termini commerciali applicati, il venditore deve sopportare i rischi che la merce può correre. Le condizioni standard maggiormente utilizzate nella prassi commerciale sono gli Incoterms, pubblicati dalla Camera di commercio internazionale (la nuova edizione 2020 è stata pubblicata nel 2019 in sostituzione della precedente edizione 2010). Occorre quindi individuare fino a quale momento il venditore sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce, perché da quel momento, essendosi trasferiti i rischi sull'acquirente, si realizza il presupposto per la rilevazione contabile dell'acquisto o della vendita dei beni.

## COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

Nel caso, invece, in cui la compravendita avvenga senza alcun riferimento a termini commerciali standard, bisogna fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile, avendo principalmente a riferimento le disposizioni di cui agli articoli 1378 e 1476. L'articolo 1378 del Codice civile prevede che «Nei contratti

## I PRINCIPI E LE REGOLE PER LA CERTEZZA DELLA TRANSAZIONE DI BENI FUNGIBILI



## Vendita o acquisto

Per individuare il momento in cui è possibile rilevare in bilancio il costo di acquisto o il provento della vendita dei beni mobili, è necessario verificare quando avviene il trasferimento della proprietà da un punto di vista sostanziale e non solo formale il che significa avere chiaro in quale momento il tutto si perfeziona.

## Previsioni contrattuali

Per quanto riguarda le previsioni contrattuali, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei termini commerciali applicati, il venditore deve sopportare i rischi che la merce può correre. Le condizioni standard maggiormente utilizzate sono gli Incoterms, pubblicati dalla Camera di commercio internazionale.

che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (i cosiddetti beni fungibili, ndr), la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere». L'articolo 1476 del Codice civile pone tra le obbligazioni a carico del venditore la consegna della cosa al compratore, con conseguente attribuzione del possesso a quest'ultimo.

## IL LUOGO DELLA CONSEGNA

Con riferimento, poi, al luogo della consegna e quindi alla questione di chi debba sostenere le spese del trasporto, il secondo comma dell'articolo 1510 del Codice civile, prevede che, «salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore». Il vettore e lo spedizioniere vengono quindi considerati come ausiliari del compratore e il rischio del trasporto viene, di regola, a ricadere sull'acquirente.

Ne consegue che nella vendita

di beni fungibili, in assenza di diverse pattuizioni, i rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce al vettore.

## POSSIBILI DEROGHE

La norma civilistica di cui sopra è, tuttavia, sempre derogabile dalle parti che, conseguentemente, possono pattuire di porre a carico del venditore il rischio del trasporto differendo, in questo modo, il momento della consegna a quello della fine del trasporto, con inevitabili conseguenze anche in ordine all'individuazione dell'esercizio di competenza del ricavato o costo. Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali usi contrari, di cui al secondo comma dell'articolo 1510 del Codice civile, si osserva che gli usi trovano applicazione nelle materie non regolate da leggi o regolamenti o quando espressamente richiamati dalle leggi o dai regolamenti stessi. In particolare, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia giuridica solo se richiamati dalle norme (il cosiddetto uso «secundum legem»), mentre acquistano efficacia piena nelle materie non regolate da legge o regolamento (ce si chiama invece uso «praeter legem»).

In dettaglio. Si applicano i principi commerciali Incoterms

## Regole internazionali per contratti sicuri

Per non incorrere in problemi di individuazione del trasferimento dei rischi e dei benefici è molto importante indicare nel contratto di compravendita di un prodotto l'anno di riferimento degli Incoterms che si intendono applicati al contratto stipulato e il luogo convenuto. I termini commerciali Incoterms 2020 sono raggruppati in quattro gruppi (E, F, C e D) designati dalla lettera iniziale delle rispettive sigle.

## IL GRUPPO E

Il gruppo E (minori obbligazioni in capo al venditore), di cui fa parte il solo termine commerciale Exw (Ex works - Franco fabbrica), prevede che il venditore metta a disposizione del compratore la merce presso la propria sede o in altro luogo convenuto, che può essere una fabbrica o un magazzino, e non ha alcun obbligo di trasporto e/o sdoganamento. Il compratore avrà in questo caso a suo carico tutti i rischi di perdita o di danni alla merce già dal momento di messa a disposizione dei beni nel luogo convenuto (ancor prima quindi che inizi il trasporto del prodotto), tipicamente la fabbrica o un magazzino del venditore.

## IL GRUPPO F

Il gruppo F (regole alla partenza) ricomprende i termini commerciali in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore, dovendo sopportare, fino a quel momento, tutti i rischi di perdita o di danni alla merce.

Nella comunemente usata clausola Fob i rischi devono essere sopportati dal venditore fino al superamento della murata della nave nel porto d'imbarco convenuto. Fanno parte di questo gruppo i seguenti termini commerciali: Fca (Free carrier - Franco vettore); Fas (Free alongside ship - Francolungo bordo, usata solo per il trasporto marittimo); Fob (Free on board - Franco a bordo, usata solo per il trasporto marittimo).

Con le clausole del gruppo F il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui è avvenuta la consegna al vettore.

## IL GRUPPO C

Il gruppo C (Trasporto principale pagato - regole alla partenza) ricomprende i termini commerciali in base ai quali il venditore sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce fino all'atto di consegna al vettore, ma deve stipulare il contratto di trasporto, e talvolta anche di assicurazione, fino al luogo di destinazione sopportandone le spese. Fanno parte di questo gruppo i termini commerciali: Cfr (Cost and freight - Costo e nolo, usata solo per il trasporto marittimo); Cif (Cost, insurance and freight - Costo, assicurazione e nolo, usata solo per il trasporto marittimo); Cpt (Carriage paid to - Trasporto pagato fino a); Cip (Carriage and insurance paid to - Trasporto e assicurazione pagati fino a...). Dal momento che il punto che segna la divisione delle spese si trova nel Paese di destinazione, si crede di solito, a torto, che i termini del gruppo C siano dei «contratti all'arrivo», secondo i quali il venditore è liberato da tutti i rischi o spese soltanto dal momento in cui la merce arriva effettivamente al punto convenuto. I termini del gruppo C, invece, sono della stessa natura dei termini del gruppo F, secondo i quali il venditore adempie le obbligazioni contrattuali nel paese d'imbarco o di spedizione. Pertanto, i contratti di vendita che rientrano nel gruppo C fanno parte della categoria dei «contratti alla partenza» come anche quelli che rientrano nel gruppo F. I termini del gruppo C, differenti in questo da tutti gli altri termini, contengono pertanto due momenti critici: la divisione delle spese e dei rischi.

## IL GRUPPO D

Il gruppo D (regole all'arrivo) ricomprende i termini commerciali in base ai quali il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto. Fanno parte di questo gruppo i termini commerciali: Dap (Delivered at place - Reso al luogo di destinazione); Dpu (Delivered at place unloaded - Reso al luogo di destinazione scaricato); Ddp (Delivered duty paid - Reso sdoganato).